

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000. SENTENZA N. 631/2019 DEL TAR LAZIO, SEZIONE DI LATINA - CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L./COMUNE DI LENOLA

L'anno duemilaventi addì **trenta del mese di gennaio alle ore 18,00** nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				13	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Angelo Guglietta** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **2** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Guglietta Alessio 2. Verardi Francesco 3. Pietrosanto Carlo**;Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, De Filippis Alessandra e Marrocco Emilia**;Illustra l'argomento il Sindaco **Fernando Magnafico**;

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”.*

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)”.*

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia *“quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione”.*

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 631/2019, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 631/2019 il TAR Lazio, Sez. Latina, ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente Caporini Costruzioni srl e condannato il Comune di Lenola “al

pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato;

CONSIDERATO che la sentenza suddetta rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente Prot. n. 688 del 28/01/2020;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 4

Favorevoli: n. 9

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 631/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, nel giudizio R.G.N. 601/2019, pari all'importo complessivo così ammontante:

Onorari	€ 3.000,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 450,00
CPA (4 % su onorari)	€ 120,00
IVA (22%)	€ 785,40
Contributo Unificato	€ 4.000,00
Totale Debito Fuori Bilancio	€ 8.355,40

2. di dare atto che la somma di € 8.355,40, relativa al suddetto debito, trova copertura sull'Imp. 2728/2019 assunto con determinazione del responsabile del servizio affari generali n.227 del 20.12.2019 ;
3. di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Con separata votazione dall'esito identico,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30/01/2020

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 229 dal 20 FEB 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

20 FEB 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 30/01/2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 27/01/2020

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 27/01/2020

IL RESPONSABILE

F.to Assunta Rosato

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE